



COMUNE DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di **Roma Capitale**
POLIZIA LOCALE
Via Braccianese Claudia n.44 – tel. 800633444 – fax 0766-590411
1° GRUPPO – AMMINISTRAZIONE INTERNA
(Sezione Autorizzazioni, Ordinanze, Permessi e Pareri al C.d.S.)

Prot. Int. **06/12- 1- 2019 RG. – A-C.d.S.**

Ord. n. 97

del 01 marzo 2019

Prot. n. 19289

L'A.P.O. COMANDANTE F.F.

- **PREMESSO** che con nota n.18725, acquisita agli atti in data 28 febbraio 2019, viene richiesta l'istituzione della disciplina temporanea di interdizione veicolare e di sosta vietata con rimozione per tutte le categorie di veicoli sul lato mare di via degli agricoltori tratto compreso tra il civico n.42 e il civico n. 46 per eseguire i lavori di rimozione della canna fumari dell'immobile ivi presente;
- **RICHIAMATO** il parere favorevole espresso da questo Comando di P.L. con nota n.13555 datato 14 febbraio 2019;
- **LETTA** l'Autorizzazione n.51 del 27 febbraio 2019 rilasciata dal Servizio 3 Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali, con cui si autorizza l'Occupazione di Suolo Pubblico sopra citata.
- **CONSIDERATO** che, al fine di consentire i lavori di cui sopra, ritiene necessario aderire alla richiesta, mediante l'emissione di un Provvedimento Ordinatorio.
- **VISTI:**
 - gli artt. 5 comma 3° - 7 - 11 - 12 e 37 del vigente D.Lgs n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
 - il D.Lgs n.267/2000;
 - la Disposizione sindacale di cui al prot. n.105130 del 28 novembre 2017 relativo al conferimento dell'incarico di Comandante f.f. all'A.P.O. del Servizio 7 "Polizia Locale e Viabilità";

ORDINA:

1. dalle ore **08:30** alle ore **12:30** e dalle ore **13:30** alle ore **16:30** del giorno **06 marzo 2019**,
in:

VIA DEGLI AGRICOLTORI: lato mare del tratto compreso tra il civico n. 42 e il n. 46

- l'istituzione temporanea della disciplina viaria di sosta vietata con rimozione coatta per tutte le categorie di veicoli ad esclusione dei mezzi impiegati nei lavori.

2. dalle ore **08:30** alle ore **12:30** e dalle ore **13:30** alle ore **16:30** del giorno **06 marzo 2019**,
in

VIA DEGLI AGRICOLTORI: tratto compreso tra il civico n. 42 e il n. 46

- l'istituzione temporanea della disciplina viaria di interdizione veicolare garantendo personale idoneamente abbigliato (movieri) da posizionare in via degli Agricoltori all'intersezione con viale Giacomo Matteotti e via Paolo Antonini.

DISPONE:

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - Al richiedente, per:
 - l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale occorrente, in conformità al D.M. 10-07-2002;
 - la messa in opera dei segnali di sosta vietata con rimozione da posizionarsi almeno 48 ore prima dell'inizio dei divieti, dando comunicazione scritta del giorno e dell'orario di apposizione dei segnali al Comando di P.L.;
 - **la presenza di strutture materiali e personale idoneamente abbigliato (movieri) necessari per l'esecuzione del presente provvedimento e per garantire il transito ai veicoli di soccorso, emergenza, di polizia e garantire l'ingresso e l'uscita dei veicoli agli accessi carrabili ivi presenti garantendo la presenza di personale da posizionare in via degli Agricoltori all'intersezione con viale Giacomo Matteotti e via Paolo Antonini.**
 - la rimozione, al termine dei lavori, di tutta la segnaletica temporanea utilizzata;
 - per la verifica della fine delle operazione di pulizia dell'area del mercato da parte degli operatori di C.S.P.;
 - al Servizio 3 Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia per il controllo tecnico circa l'installazione della segnaletica stradale.
2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
4. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del Codice della Strada oltre che alla rimozione del veicolo.
5. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
6. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è l'A.P.O. Comandante f.f. del Corpo di Polizia locale Commissario Coordinatore Enrico BIFERARI, al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

L'A.P.O. COMANDANTE F.F.
Commissario Coordinatore Enrico BIFERARI

Originale firmato agli atti